



Città di Lainate

Codice Ente 11004

G.C. n. 179 del 16/09/2019

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P DELL'IMMOBILE DI VICOLO CAMPO SPORTIVO DESTINATO A PROGETTI DI HOUSING SOCIALE.
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove, addì sedici del mese di Settembre alle ore 15:00 nella sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

TAGLIAFERRO ANDREA	Sindaco	si
MADDONINI DANILA	Vice Sindaco	si
DI FOGGIA GIACOMO	Assessore	si
LUI MAURIZIO	Assessore	si
SCALDALAI MARIA CECILIA	Assessore	si
ZANNINI NATALINO	Assessore	si

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Andrea Tagliaferro assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:	CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P DELL'IMMOBILE DI VICOLO CAMPO SPORTIVO DESTINATO A PROGETTI DI HOUSING SOCIALE.
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 dai responsabili dei servizi interessati

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 48 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto

Visto l'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; che testualmente recita: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

IL SINDACO
Andrea Tagliaferro
atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Biondi Claudio
atto sottoscritto digitalmente

I certificati delle firme digitali sopra apposte e inserite nel relativo file p7m, sono depositate presso l'archivio elettronico del Comune.

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Milano**

Dichiarazione protocollo n. MI0595215 del 04/07/2011

Planimetria di u.i.u. in Comune di Lainate

Vicolo Campo Sportivo

civ. SNC

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 7

Particella: 72

Subalterno: 720

Compilata da:

Orvi Stefano


Iscritto all'albo:
Ingegneri

Prov. Milano

N. 16239

Scheda n. 1

Scala 1:200



vicolo Campo Sportivo

PIANO TERRA

H = 2.70 m




Ultima planimetria in atti

Data: 12/09/2019 - n. T181220 - Richiedente: F.

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Impa richiesto: A4(210x297)

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 12/09/2019 - Comune di LAINATE (E415) - < Foglio: 7 - Particella: 72 - Subalterno: 720 >
VICOLO CAMPO SPORTIVO SNC piano: T;



Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto

limitata ad un comune

Situazione degli atti informatizzati al 11/09/2019

Data: 11/09/2019 - Ora: 14.36.39

Visura n.: T181678 Pag: 1

Segue

Dati della richiesta	Denominazione: COMUNE DI LAINATE Fabbricati siti nel comune di LAINATE (Codice: E415) Provincia di MILANO Foglio: 7
Soggetto individuato	COMUNE DI LAINATE con sede in LAINATE C.F.: 00856780150


1. Unità Immobiliari site nel Comune di LAINATE(Codice E415) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI					DATI DI CLASSAMENTO				ALTRE INFORMAZIONI			
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo	Dati ulteriori
1		7	72	720			A/2	5	3 vani	Totale: 55 m ² Totale escluse aree scoperte**: 55 m ²	Euro 317,62	VICOLO CAMPO SPORTIVO SNC piano: T; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	Annotazione
2		7	60	703			area urbana		5 m ²			VICOLO CAMPO SPORTIVO SNC piano: T; VARIAZIONE del 04/07/2011 protocollo n. MI0595215 in atti dal 04/07/2011 AMPLIAMENTO- DEMOLIZIONE PARZIALE- DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI- FRAZIONAMENTO E FUSIONE (n. 122199.1/2011)	
3		7	644				area urbana		20 m ²			VICOLO CAMPO SPORTIVO SNC piano: T; COSTITUZIONE del 13/09/2011 protocollo n. MI113020 in atti dal 13/09/2011 COSTITUZIONE (n. 5455.1/2011)	

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)

Totale: vani 3 m² 25 Rendita: Euro 317,62

Catano affarissimo n.c. Campo Spato



Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto limitata ad un comune Situazione degli atti informatizzati al 11/09/2019

Data: 11/09/2019 - Ora: 14.36.39

Fine

Visura n.: T181678 Pag: 2

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE DI LAINATE con sede in LAINATE [ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 21/05/2013 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 31/05/2013 Repertorio n.: 27633 Rogante: CIRILLO ORESTE Sede: PARABIAGO Registrazione: Sede: CESSIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO ONEROSO (n. 32612.1/2013)	00856780150*	(1) Proprieta` per 1/1

Unità immobiliari n. 3

Visura telematica esente per fini istituzionali


* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).


ELABORATO PLANIMETRICO	
Compilato da: Orvi Stefano	
Iscritto all'albo: Ingegneri	
Prov. Milano	N. 16239

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Milano


Comune di Lainate		Protocollo n. MI1218793 del 24/10/2011	
Sezione:	Foglio: 7	Particella: 72	Tipo Mappale n. 463298 del 18/05/2011
Dimostrazione grafica dei subalterni			Scala 1 : 500



PIANTA PIANO INTERRATO



PIANO TERRA



Ultima planimetria in atti



Data: 11/09/2019 - n. T182604 - Richiedente: Telematico

Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile



ELABORATO PLANIMETRICO	
Compilato da: Orvi Stefano	
Iscritto all'albo: Ingegneri	
Prov. Milano	N. 16239

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Milano


Comune di Lainate		Protocollo n. MI1218793 del 24/10/2011	
Sezione:	Foglio: 7	Particella: 72	Tipo Mappale n. 463298 del 18/05/2011
Dimostrazione grafica dei subalterni			Scala 1 : 500




PIANO PRIMO



PIANO SECONDO



PIANO TERZO (Sottotetto)



Ultima planimetria in atti

Oggetto: CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P
DELL'IMMOBILE DI VICOLO CAMPO SPORTIVO DESTINATO A PROGETTI DI
HOUSING SOCIALE.

PROPOSTA

L'Assessore ai Servizi alla Persona

- Premesso che:
 - Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 02/07/2018 è stato approvato il contratto di servizio per l'affidamento in house all'azienda speciale consortile SER.CO.P dei servizi alla persona in ambito socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario per gli anni 2018-2027;
 - tra i servizi che Il Comune di Lainate ha affidato all'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P, che possiede competenze tipiche e specifiche nelle aree di intervento dei minori e dell'inclusione sociale ci sono gli interventi di Housing Sociale;
 - per dar luogo all'attuazione ed all'implementazione di tali progetti risulta opportuno procedere all'attribuzione formale dell'immobile di cui all'oggetto di proprietà comunale sito in Vicolo Campo Sportivo all'Azienda Speciale Consortile Sercop;
- Visto l'allegato schema di accordo di collaborazione, per la concessione del citato immobile all'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P. ai sensi dell'art. 15.1 della Legge n. 241/1990 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa, in quanto i costi degli eventuali interventi di housing sociale realizzati sono inseriti nel Piano Programma dell'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P. approvato con Delibera del C.C. n. 4 del 31.1.2019 già finanziati con appositi stanziamenti del bilancio comunale ed impegnati con atto di determinazione n. 252 del 16/04/2019;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 48 per quanto riguarda le competenze della Giunta Comunale;

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di Deliberazione

1. Di richiamare integralmente le premesse del presente atto;
2. Di concedere in uso gratuito all'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P., con sede a Rho in via Dei Cornaggia, 22 – Cod. Fisc./P.IVA 05728560961, l'immobile di vicolo Campo Sportivo – Lainate come precisamente individuato al catasto fabbricati del Comune di Lainate: foglio 7, particella 72 sub 720 allo scopo di

utilizzarli esclusivamente per azioni di housing sociale a favore di nuclei familiari con bisogno abitativo temporaneo;

3. Di autorizzare l'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P a sub-concedere l'immobile a soggetti terzi dalla stessa azienda individuati quali attuatori dei progetti e delle azioni di housing sociale, secondo le modalità nel preambolo e nell'accordo di collaborazione meglio precisate, ai fini della gestione del suddetto immobile;
4. Di stabilire la durata della concessione in uso dell'immobile in questione sino al 30.09.2022;
5. Di approvare lo schema di accordo di collaborazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. Di dare atto che agli eventuali oneri per la realizzazione di progetti di housing sociale si farà fronte con gli stanziamenti di bilancio previsti al capitolo 10437 articolo 116 Titolo 1 Missione 12 programma 6 Macroaggregato 1.03.02.15.000 del bilancio pluriennale 2019/21- annualità 2019 giusto impegno D252 sub 5;
7. di procedere alla pubblicazione dei dati contenuti nel presente atto nell'apposita sotto sezione della sezione Amministrazione Trasparente nel rispetto del D. Lgs 33/2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

Lainate li 16/09/2019

Il Responsabile
CASARA MARCO / INFOCERT SPA

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Oggetto: CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
SER.CO.P DELL'IMMOBILE DI VICOLO CAMPO SPORTIVO DESTINATO A
PROGETTI DI HOUSING SOCIALE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lainate, li 16/09/2019

La Responsabile
PARINI SIMONA / INFOCERT SPA

Note: Il comodato pone le spese di gestione ordinaria a carico dell'azienda. Il Comune dovrà prevedere nel bilancio ed impegnare, in caso di necessità, eventuali spese di manutenzione straordinaria.

Gli oneri per la realizzazione di progetti di housing sociale potranno essere impegnati nell'ambito delle disponibilità del capitolo 10437/116 - Titolo 1 Missione 12 programma 6.

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

**ACCORDO TRA IL COMUNE DI LAINATE E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VICOLO CAMPO SPORTIVO PER SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE**

In data _____, tra il Comune di Lainate, che di seguito per brevità verrà chiamato Comune, Largo Vittorio Veneto, 12 Partita Iva 00856780150 nella persona del Responsabile del Settore Servizi alla Persona Marco Casara come da Decreto N. 9 del 30/09/2016 e domiciliato per la sua carica presso il Comune di Lainate

E

L'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P. nella persona del legale rappresentante Primo Mauri, avente sede legale in Via Dei Cornaggia N. 33, 20017 Rho (MI) C.F./P.I. 05728560961

ART. 1 - VALIDITA' DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

1. Il presente accordo di collaborazione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 30.09.2022;

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'accordo di collaborazione ha per oggetto la concessione in uso gratuito all'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P., dell'immobile sito in Vicolo Campo Sportivo a Lainate, identificato al catasto al foglio 7, particella 72 sub 720 (All. A) allo scopo di utilizzarlo esclusivamente per la realizzazione di progetti di "Housing sociale a favore di nuclei familiari con bisogno abitativo temporaneo";

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Il Comune di Lainate si impegna a:

- a. Mettere a disposizione gratuitamente l'immobile di vicolo Campo sportivo, così come in precedenza individuato, per il periodo di durata dell'accordo di collaborazione secondo le seguenti modalità, che potranno essere modificate previo ulteriore intesa scritta tra le parti;
- b. Autorizzare SER.CO.P. a sub concedere l'uso dell'immobile ai soggetti affidatari di progetti di housing sociale;
- c. Sostenere gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria relativa all'alloggio sopra identificato;
- d. Sostenere i costi relativi ai singoli progetti di inserimento di nuclei familiari con bisogno abitativo temporaneo, effettuati previa approvazione preventiva della spesa destinata all'accompagnamento socio educativo secondo le modalità e i parametri definiti nell'annuale piano programma di Sercop ed approvato dai competenti organi comunali;

2. Ser.Co.P. si impegna a:

- a. Utilizzare l'alloggio di proprietà comunale per le attività previste dal presente accordo di collaborazione;
- b. Procedere alla concessione dell'alloggio a soggetti terzi incaricati delle azioni di supporto e sostegno all'autonomia abitativa previa preliminare autorizzazione da parte del Comune e nel rispetto dei seguenti elementi:

- utilizzo dei contratti di servizio per l'affidamento degli alloggi, a garanzia della temporaneità dei progetti di inserimento abitativo;
 - selezione dei soggetti destinatari degli alloggi attraverso le procedure previste dal progetto e in accordo con i Servizi Sociali comunali;
 - obbligo di comunicazione al Comune per ogni nuova assegnazione di alloggio, attraverso nota e allegato progetto educativo di accompagnamento socio-educativo del nucleo familiare selezionato;
- c. Verificare il buon funzionamento del progetto sia rispetto al percorso dell'utenza sia con riferimento a tutti gli aspetti di gestione dell'alloggio;
- d. Effettuare la manutenzione ordinaria degli spazi abitativi concessi in uso;
- e. Sostenere tutti gli oneri relativi alle utenze domestiche (acqua, riscaldamento, energia elettrica, utenze telefoniche e alle connessioni di rete qualora necessarie) regolate dai contratti di servizio;
- f. Sostenere eventuali costi per ulteriori interventi di adeguamento e di sistemazione degli spazi abitativi ritenuti necessari e funzionali alle esigenze del progetto;
- g. Garantire la pulizia e il decoro dell'alloggio concesso in uso;
- h. Garantire l'impiego di adeguato e qualificato personale educativo destinato all'accompagnamento in regola con i contratti nazionali di lavoro e le normative vigenti in materia di lavoro Osservando e facendo osservare le normative vigenti in materia di tutela, sicurezza e protezione;
- i. Garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e successivi aggiornamenti;

ART. 4 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

Le parti convengono che per reiterate inadempienze agli obblighi previsti dal presente accordo potrà essere richiesta l'immediata risoluzione anticipata dello stesso. Qualunque inadempienza dovrà essere formalmente contestata. La parte inadempiente dovrà dare risposta scritta entro 15 giorni dalla contestazione adducendo le giustificazioni.

ART. 5 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello di Milano;

ART. 6 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo di collaborazione si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia;

ART. 7 - REGISTRAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE

La stipula del presente accordo verrà effettuata mediante scrittura privata non autenticata. La registrazione avverrà solo in caso d'uso con oneri a carico del richiedente la registrazione.

Letto, confermato, sottoscritto

Per il Comune di Lainate
Marco Casara

Per l'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P.
Primo Mauri



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMMOBILE SITO A LAINATE – VICOLO CAMPO SPORTIVO – PER
PROGETTI DI HOUSING SOCIALE**

In data _____

TRA

SER.CO.P. a. s. c. con sede legale in Rho, Via Cornaggia n. 33, C.F. e P.IVA 05728560961, rappresentata da Primo Mauri, nato a il, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale agisce ai sensi dell'art. 33 dello Statuto aziendale

E

La Cordata s.c.s., con sede legale in via Burigozzo, 3 – 20123 Milano e sede amministrativa in via Zumbini, 6 - 20143 Milano – P.IVA e C. F.: 09906020152, rappresentata dalla Legale Rappresentante _____

VISTI:

- l'articolo 6, comma 2, lettera a) della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e di indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore di cui all'art. 1, comma 5, della stessa legge;
- l'articolo 5, comma 2 della medesima legge, che, ai fini dell'affidamento dei servizi sociali, prevede che gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- il D.P.C.M. 30.3.2001: "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328", che fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra Comuni e loro forme associative con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nell'attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e favorisce forme di co-progettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;
- l'art. 13, comma 1, della legge regionale 3/2008 "Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" che - oltre a ribadire che i comuni singoli o associati sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali - stabilisce che essi programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 3 (tra cui anche il terzo settore) e alla lett. b) prevede che i comuni riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale N.179 del 16/09/2019 del Comune di Lainate avente ad oggetto "CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. DELL'IMMOBILE DI VICOLO CAMPO SPORTIVO DESTINATO A PROGETTI DI HOUSING SOCIALE"

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SER.CO.P. N. __ del 21/10/2019 “PRESA D’ATTO DELLA CONCESSIONE IN USO GRATUITO A SER.CO.P. DELL’IMMOBILE SITO A LAINATE IN VICOLO CAMPO SPORTIVO PER PROGETTI DI HOUSING SOCIALE”
- L’accordo tra il comune di Lainate e l’azienda speciale consortile SER.CO.P. per la concessione in uso gratuito dell’immobile di proprietà comunale di vicolo Campo Sportivo per servizio di housing sociale, sottoscritto dalle parti in data _____

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

CAPO I OGGETTO E DURATA

Art. 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione regola l’affidamento della gestione dell’immobile sito a Lainate in vicolo Campo Sportivo, individuato al catasto fabbricati del Comune di Lainate: foglio 7, particella 72 sub 720;
2. Le principali azioni previste dai progetti di housing sociale e politiche abitative che si intendono realizzare tramite l’utilizzo dell’immobile si possono sintetizzare come segue:
 - a) Presa in carico di cittadini che presentino situazioni di disagio abitativo ed elaborazione di progetti individualizzati volti al superamento del disagio stesso.
 - b) Gestione del patrimonio immobiliare messo a disposizione da SER.CO.P. per la realizzazione dei progetti di cui al punto a)

Art. 2 - DURATA

La durata della presente convenzione è strettamente connessa alla validità dell’accordo di concessione in uso gratuito a SER.CO.P. dell’immobile di cui all’art. 1 punto 1. da parte del Comune di Lainate, sottoscritto tra le parti ed avente scadenza al 30/09/2022. Gli effetti della convenzione cesseranno quindi nel caso in cui, per qualsiasi ragione o evenienza, venisse meno la suddetta concessione.

CAPO II OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

Art. 3 – Condizioni da rispettare nell’attuazione dei progetti di housing sociale

- a) La Coop. La Cordata si impegna a gestire l’immobile secondo le finalità, gli obiettivi, la metodologia, i tempi e quanto altro previsto dall’affidamento in vigore ad esito di procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/16 con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di ospitalità temporanea a favore di persone in emergenza o fragilità abitativa, come da Deliberazione del CdA N. 19 del 09/04/2018. A tal fine si richiama quanto stabilito dal capitolato d’appalto, il cui contenuto si intende integralmente riportato e forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura. In particolare la Coop. La Cordata:
 - I. assegna l’alloggio affidato in gestione esclusivamente attraverso contratti di servizio, così da garantire la temporaneità dei progetti di inserimento abitativo;
 - II. seleziona i soggetti destinatari degli alloggi in accordo con SER.CO.P. ed i Servizi Sociali

- III. garantisce l'accompagnamento sociale di tutti i casi presi in carico, nel rispetto dei limiti massimi di durata dei progetti individualizzati, che non possono essere superiori a tre anni, fatte salve le eccezioni previste dal progetto;
 - IV. si assume la responsabilità in ordine alla gestione complessiva del progetto e alla tutela dei beni ad essa afferenti.
- b) SER.CO.P. garantisce:
- i. la presenza di un proprio referente nello staff di progetto;
 - ii. la propria collaborazione per l'elaborazione dei progetti di accompagnamento sociale;

Art. 4 - Personale

1. La Coop. Cordata garantisce personale adeguatamente qualificato per lo svolgimento di tutte le attività previste nel progetto.
2. La Coop. Cordata è tenuta a:
 - limitare, quanto possibile, il turn over del personale;
 - individuare un referente tecnico con funzione di coordinamento del personale della Cooperativa;
 - sostituire l'operatore non ritenuto idoneo a fronte di gravi inadempienze e/o inadeguatezze documentate, informandone il Comune;
 - garantire la sostituzione dei propri operatori, in caso di assenze prolungate superiori alle sei settimane;

Art. 5 - Obblighi assicurativi e previdenziali

1. La Coop. La Cordata deve osservare, nei confronti del personale (dipendenti e/o soci lavoratori) impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti dalla normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi.
2. La Coop. La Cordata, su richiesta di SER.CO.P., certifica che il proprio personale è in regola con le vigenti norme in materia di lavoro, documentando altresì il numero di iscrizione di ogni operatore presso gli Enti Previdenziali ed Assistenziali, compresi gli infortuni sul lavoro ed in itinere, documentando ogni altro obbligo previsto per Legge.
3. La Coop. La Cordata si impegna a contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che possano derivare agli utenti, al proprio personale o che questi dovessero causare agli utenti, alle loro cose, alle strutture ed attrezzature di proprietà comunale o di terzi, esonerando SER.CO.P. da ogni responsabilità al riguardo. I massimali assicurativi non costituiscono limitazioni nelle responsabilità della Coop. Cordata né nei confronti dei danneggiati né nei confronti di SER.CO.P.
4. La Coop. La Cordata si impegna a sottoscrivere una adeguata assicurazione contro ogni rischio relativo all'immobile oggetto della presente scrittura, ivi compresi quelli che possano derivare da incidenti domestici e da tentativi di intrusione nell'abitazione e furti

CAPO III RAPPORTI ECONOMICI

Art. 6 - Patrimonio assegnato in gestione

1. SER.CO.P. mette a disposizione l'immobile individuato negli atti citati in premessa.

2. Gli ulteriori beni immobili e mobili che il SER.CO.P. intenderà destinare all'housing sociale e alle politiche abitative, che dovessero rendersi disponibili entro il periodo di validità della convenzione, potranno essere consegnati alla Coop. Cordata previa revisione della presente convenzione.

Art. 7 – Spese per investimenti o manutenzioni straordinarie

1. Gli oneri per le spese di manutenzione straordinaria o di investimento relativo ai beni affidati in gestione sono a carico del Comune di Lainate, proprietario degli alloggi.
2. L'onere per le spese di manutenzione ordinaria sono a carico della Cooperativa.
3. L'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari a rendere abitabile l'alloggio affidato in gestione è a carico del Comune di Lainate.

Art. 8 – Compartecipazione dei cittadini nelle spese di progetto

1. L'eventuale compartecipazione dei cittadini nelle spese del progetto di housing sarà definita per ciascun caso all'interno del progetto individuale predisposto dagli operatori di SER.CO.P., del Comune inviante e La Cordata. La quota sarà riscossa dalla Cooperativa e determinerà l'abbattimento dell'onere della retta a carico di SER.CO.P.

CAPO IV GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 9 - Verifiche e integrazioni

1. Le parti concordano che annualmente, o comunque tutte le volte subentrino fatti nuovi e rilevanti, verrà fatta una verifica del progetto dal punto di vista gestionale ed economico, di cui si darà atto in un verbale sottoscritto dalle parti.
2. Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla convenzione stessa, attraverso la stipulazione di accordi separati.

Art. 10 – Divieto di cessione e sub-appalto

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate a SER.CO.P..
2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella convenzione in essere con SER.CO.P.. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato da SER.CO.P., che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Art. 11 - Risoluzione della convenzione

1. SER.CO.P. può disporre la risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale, previa contestazione scritta degli addebiti e valutazione delle eventuali controdeduzioni, da presentarsi entro 5 giorni lavorativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

- a) grave imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità e/o continuità del servizio;
 - b) grave e reiterata violazione di legge o degli obblighi assunti contrattualmente;
 - c) grave e reiterata inadempienza nell'esecuzione degli interventi di manutenzione e in generale nella gestione del patrimonio comunale;
 - d) applicazione di tariffe superiori da quelle stabilite;
 - e) dichiarazioni false in sede di rendiconto economico-patrimoniale-finanziario.
2. Resta comunque salvo il diritto di SER.CO.P. di agire per il risarcimento dei danni.
 3. Dalla comunicazione della risoluzione SER.CO.P. rientra immediatamente in possesso dei beni oggetto della convenzione ed ha la facoltà di assegnare la gestione ad altro soggetto informandone la Coop. La Cordata.
 4. Le parti possono risolvere consensualmente il contratto qualora sussistano ragioni di opportunità valutate e formalizzate di comune accordo dalle due parti.

Art. 12 – Tutela dei dati

1. È fatto obbligo alla Coop. Cordata di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal T.U. 196/2003 e s.m.i.
2. SER.CO.P. conserva i dati raccolti funzionali alla stipulazione e attuazione della presente convenzione e alla regolazione dei rapporti tra le parti per tutta la sua durata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 13- Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello di Milano.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili in materia.

Art. 15 - Oneri fiscali

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto

Per SER.CO.P. a. s. c.
Il Legale Rappresentante

Per La Cordata Società Cooperativa Sociale
Il Legale Rappresentante
